

DECRETO 16 marzo 2005

Rideterminazione del sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo.

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 69 del 24 marzo 2005

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, di istituzione del Ministero dell'ambiente e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto l'art. 9-quinquies del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito in legge 9 novembre 1988, n. 475, così come modificato dall'art. 15 della legge 1° marzo 2002 n. 39, che ha istituito il Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Cobat);

Considerato che il comma 8, del citato art. 9-quinquies, stabilisce che con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono determinati il sovrapprezzo e la percentuale dei costi da coprirsi con l'applicazione del sovrapprezzo;

Visto lo statuto del Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi (Cobat), approvato con decreto 2 febbraio 2004 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2004;

Visto il proprio decreto del 30 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 1997, relativo alla «Determinazione del sovrapprezzo unitario per le batterie al piombo»;

Visto il proprio decreto del 16 giugno 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 1999, relativo alla «Variazione del sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo»;

Visto che l'assemblea dei soci del Consorzio obbligatorio delle batterie esauste e dei rifiuti piombosi - COBAT in data 29 novembre 2004 ha deliberato una modifica del sovrapprezzo attualmente applicato, in ragione di un riscontrato aumento della capacità delle batterie utilizzate nelle autovetture;

Vista la relazione tecnica fornita dal Consorzio obbligatorio delle batterie esausta e dei rifiuti piombosi - COBAT allegata al presente decreto sub-b);

Considerata la necessità di provvedere ad una nuova determinazione del sovrapprezzo unitario per batterie al piombo;

Decreta:

Art. 1.

1. Il sovrapprezzo unitario di vendita delle batterie al piombo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, e' determinato, a decorrere dal 1° luglio 2005, secondo lo schema allegato sub a) che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il sovrapprezzo di cui al comma 1 e' applicato alle seguenti tipologie di batterie al piombo:

- a) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacità minore o uguale a 20 Ah;
- b) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacità maggiore di 20 Ah e minore o uguale a 95 Ah;
- c) batterie d'avviamento e monoblocchi industriali di capacità maggiore di 95 Ah;
- d) elementi sciolti di batterie industriali di qualsiasi capacità.

Art. 2.

1. Il sovrapprezzo sarà anticipato al COBAT dai produttori e dagli importatori di batterie al piombo, nonché dagli importatori di beni contenenti batterie al piombo, con cadenza trimestrale.
2. I costi di riscossione del sovrapprezzo sono determinati in ragione del 10,26% dell'entità globale del sovrapprezzo prima del trasferimento al COBAT.

Art. 3.

1. La congruità del sovrapprezzo sarà verificata con cadenza annuale dai Ministeri concertanti sulla base di una relazione fornita dal consiglio di amministrazione del COBAT.

Art. 4.

1. Tutti i produttori e gli importatori di batterie al piombo, nonché gli importatori di beni contenenti batterie al piombo, sono obbligati a versare il sovrapprezzo, nei tempi e nella misura stabiliti dal presente decreto, al Consorzio obbligatorio delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi COBAT ed a fornire le informazioni da questo richieste.
2. Chiunque, a seguito di un controllo effettuato dal COBAT, risulti inadempiente alla dichiarazione trimestrale, sarà perseguito a termine di legge.
3. Chiunque, pur avendo denunciato al COBAT l'immissione in commercio in Italia di batterie al piombo, ritardi od ometta il relativo pagamento del sovrapprezzo, sarà perseguito a termine di legge.

Art. 5.

1. La percentuale dei costi per lo svolgimento dei compiti del COBAT così come indicato nella premessa, da coprirsi con il sovrapprezzo previsto dall'art. 9-quinquies, comma 8, della legge 9 novembre 1988, n. 475, è determinata, a decorrere dal 1° luglio 2005, nella misura del 43% dei costi annui prevedibili, pari a 13.679 migliaia di euro, al netto dei costi di riscossione.

Art. 6.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e la sua efficacia decorre dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 16 marzo 2005

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio MATTEOLI

Il Ministro delle attività produttive MARZANO

ALLEGATO A

Sovrapprezzo unitario delle batterie al piombo esauste

Premessa

La capacità espressa in amperore (Ah) deve essere calcolata secondo le norme CEI/EN 50342, 60254-1 e 60896-1.

1. Batterie d'avviamento e Monoblocchi (tipologie a, b e c previste all'articolo 1, comma 2)

Capacità (C) in Ah	Sovrapprezzo al Netto del costo di riscossione (Euro/batteria)	Sovrapprezzo al Lordo del costo di riscossione (Euro/batteria)
$C \leq 20$ Ah	0,18	0,20
$20 < C \leq 95$ Ah	0,72	0,80
> 95 Ah	1,44	1,60

2. Elementi sciolti in Batterie industriali di qualsiasi capacità (tipologie d previste all'articolo 1, comma 2)

Il sovrapprezzo deve essere calcolato in funzione della capacità (C) espressa in Ah e della tensione (V) espressa in Volts.

La formula di calcolo è la seguente:

Capacità (C) in Ah	Sovrapprezzo al Netto del costo di riscossione (Euro/batteria)	Sovrapprezzo al Lordo del costo di riscossione (Euro/batteria)
Qualsiasi capacita'	$0,0027 * C * V / 2$	$0,0030 * C * V / 2$

Relazione Tecnica

La richiesta di modifica di sovrapprezzo è motivata da un aumento della capacita' delle batterie utilizzate per le autovetture e della conseguente non corrispondenza degli attuali gruppi di sovrapprezzo con i relativi segmenti di applicazione (moto, auto, camion/trattori).

La modifica prevede pertanto una variazione dell'attuale classe di sovrapprezzo 20-70 Ah in una nuova classe 20-85 Ah; nonche' un arrotondamento degli importi unitari, conseguente alla conversione degli importi da lire in euro. La variazione portano a una diminuzione del sovrapprezzo gravante sugli utilizzatori delle batterie al piombo.

Gli importi unitari sono sufficienti a garantire l'equilibrio economico-finanziario del Consorzio, come si evince dal Bilancio Preventivo 2005, approvato dall'Assemblea dei soci in data 29 novembre 2004.

Tale bilancio prevede una raccolta effettuata dal Cobat pari a 192.000 tonnellate ed un quotazione del piombo al London Metal Exchange pari a 650,00 Euro/tonnellata.

Si riporta in forma sintetica il conto economico del Bilancio Preventivo 2005:

	Migliaia di Euro	Euro/tonnellata batterie
Ricavi da cessione Batterie Piombo Esauste	17.856	93,00
Proventi da Sovrapprezzo	13.679	71,24
Servizi alle imprese	352	1,83
Proventi finanziari	322	1,68
Altri proventi minori	20	0,10
TOTALE PROVENTI	32.229	167,86
Raccolta Batterie Piombo Esauste	26.400	137,50
Costi fissi	2.406	12,53
Costi governabili (comunicazione, promozione, sviluppo, ricerca)	2.175	11,33
Ammortamenti e accantonamenti	371	1,93
Servizi alle imprese	267	1,39
Imposte	92	0,48
TOTALE COSTI	31.711	165,16
AVANZO DI GESTIONE	518	2,70